

Umberto Morera

Educazione finanziaria, cultura d'impresa ed “educazione societaria” nelle scuole (art. 25, legge n. 21/2024): due brevi riflessioni critiche

1. LA “CULTURA D'IMPRESA” QUALE PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER L'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE FINANZIARIA

L'art. 25 l. 5 marzo 2024, n. 21, rubricato “Misure in materia di educazione finanziaria”, ha apportato alcune modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92 (“Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”), prevedendo oggi – oltre alla (già contemplata) condivisione e promozione scolastica: (i) dei principi di legalità, di cittadinanza attiva e digitale e di sostenibilità ambientale; (ii) del diritto alla salute e al benessere della persona – anche la condivisione e la promozione del diritto al risparmio e all'investimento ed all'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale; il tutto, facendo poi riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile (cfr. il novellato art. 1, comma 2, l. n. 92/2019).

Ulteriori modifiche alla legge n. 92/2019 (cfr. artt. 3, comma 1, lett. h-*bis*; art. 3, comma 1-*bis*; art. 3, comma 2) hanno poi inteso confermare, in varie prospettive, l'introduzione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale nell'ambito dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.

Ora, per la “condivisione” e la “promozione” (questi i termini utilizzati dal legislatore all’art. 1, comma 2, l. n. 92/2019) dell’educazione finanziaria propriamente intesa – cioè quella fundamentalmente finalizzata, seppur nelle sue varie declinazioni, a informare e responsabilizzare le persone in merito alle loro spese, ai loro risparmi e ai loro investimenti – la legge n. 21/2024, modificando l’art. 1, comma 2, l. n. 92/2019, richiede oggi di far riferimento (anche) alla “*cultura d’impresa*”.

Gli è tuttavia che il dover utilizzare nelle scuole la “*cultura d’impresa*” quale parametro per la condivisione e la promozione dell’educazione finanziaria non appare del tutto agevole.

Difatti, mentre (i) *l’educazione finanziaria* (al pari di quella assicurativa e previdenziale), può di per sé agevolmente essere impartita agli scolari, vuoi informandoli in ordine all’esistenza e al concreto funzionamento delle tante componenti – soggettive e oggettive – che occupano il nostro spazio economico e finanziario (dagli intermediari, alla borsa; dalla moneta, ai mezzi di pagamento; dalle forme di investimento, ai bisogni effettivi di consumo; dalle forme di risparmio alternativo, al rischio di usura; dai mercati vigilati, a quelli alternativi; dalle operazioni *on line*, al rischio di truffe telematiche; ecc.), vuoi responsabilizzandoli a un uso consapevole del denaro, anche attraverso campagne educative tese all’acquisizione di maggiori consapevolezze nelle scelte di risparmio e investimento, (ii) *la cultura d’impresa* appare invece quasi impossibile da utilizzare al fine di coadiuvare la trasmissione agli studenti dei principi di educazione finanziaria, non esistendo affatto un modello “unitario” di cultura d’impresa cui far riferimento, ovvero precisi indici o valori obiettivi da assumere ad utile parametro.

La cultura d’impresa risulta invero sempre riferita alla *singola* realtà economica, alla singola azienda, al singolo imprenditore; essendo rappresentata da quell’insieme di valori, pensieri, convinzioni, obiettivi e

comportamenti che caratterizzano la singola impresa e che finiscono per definire la sua precisa “identità” sul mercato.

Ogni azienda è, già in principio, diversa da tutte le altre: posto che ogni azienda è portatrice di valori e obiettivi che, trasmessi ai suoi dipendenti e dirigenti, finiscono inevitabilmente per posizionarla su un “piano” (anche socio-culturale) differente rispetto ai concorrenti. Ed è sufficiente, per rendersene immediatamente conto, citare qui un esempio su tutti: l’illuminato modello imprenditoriale adottato da Adriano Olivetti, fondato sul (la cultura del) reinvestimento del profitto a beneficio della comunità.

Ogni cultura d’impresa è fondamentalmente “unica”, basandosi in maniera differenziata su varie e diversificate componenti; tra le quali, fondamentalmente: i *valori* dell’azienda, cioè l’etica posta alla base dei comportamenti imprenditoriali; gli *obiettivi*, cioè le concrete direzioni in cui l’azienda intende muoversi sul mercato; la *missione*, cioè la profonda “ragion d’essere” dell’azienda, i bisogni da soddisfare, i destinatari delle sue proposte di valore; la *struttura organizzativa*, cioè il modello (rigido o flessibile che sia) caratterizzante i rapporti interni alle strutture imprenditoriali; l’*ambiente di lavoro*, cioè il contesto in cui si opera nella realtà quotidiana; le *persone*, dipendenti e manager, ma anche fornitori e clienti, il cui agire impatta sull’impresa.

Ebbene, in questa peculiare ottica, il riferimento normativo alla “cultura di impresa” come parametro per l’insegnamento nelle scuole dell’educazione finanziaria, appare del tutto generico, se non decisamente errato: in quanto, come detto, la “cultura d’impresa” caratterizza il singolo operatore economico, non già la collettività degli operatori. Essa, in altri termini, rappresenta l’espressione dello specifico progetto imprenditoriale concretamente posto in essere.

In definitiva, dunque, la locuzione “cultura d’impresa” rappresenta una locuzione piuttosto equivoca e che – di per sé – non ha invero molto senso nella prospettiva della sua utilizzazione quale parametro per la “condivisione” e la “promozione” dell’educazione finanziaria (e degli altri principi e diritti ritenuti rilevanti nell’ambito della moderna educazione civica).

Non appare infatti chiaro come potrebbe mai essere utilizzata nelle scuole, a fini didattici, una “cultura d’impresa” per così dire ... “uniforme”; a meno che non si voglia immaginare di utilizzarla facendo riferimento ad una carrellata di meri “buoni propositi” imprenditoriali, allora inevitabilmente vuoti di significato, del tutto generici e di certo non costitutivi di un utile parametro per la didattica.

Sarà comunque il Ministero dell’istruzione a dover specificare tali profili; così come peraltro dovranno anche essere ben presto chiariti sia le tempistiche che i criteri che dovranno essere adottati per la (necessaria e preventiva) istruzione della classe docente scolastica; la quale oggi, salvo rare eccezioni, risulta decisamente ignorante tanto in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, quanto (se non di più) in materia di cultura d’impresa.

2. PER UNA “EDUCAZIONE SOCIETARIA”

Al di là delle precedenti considerazioni critiche in merito all’utilizzo della “cultura di impresa” come parametro di riferimento per l’insegnamento dell’educazione finanziaria, va comunque rilevato come il legislatore della novella n. 21/2024 abbia purtroppo perso una buona occasione: quella di affiancare all’educazione finanziaria (nonché assicurativa e previdenziale) un altro tipo di educazione (eventualmente da riservare alle sole scuole superiori), sinora totalmente ignorata. Potremmo qui definirla “*educazione societaria*”.

Tale locuzione – sino ad oggi invero mai utilizzata; non soltanto dal legislatore, ma neppure in letteratura (al riguardo, si può soltanto ricordare un curioso romanzo del 1972, di Massimo Grillandi, intitolato appunto “*L’educazione societaria*”; ma trattasi di tutt’altra cosa ...) – potrebbe invero racchiudere ed esprimere un insieme di principi e nozioni, da trasmettere proficuamente a tutte le persone, a partire dall’età scolare più avanzata.

Gli è invero che, nell’ambito della comune esperienza pratica, è dato spesso riscontrare una diffusa inconsapevolezza intorno ai quei principi di fondo che sono connessi all’agire imprenditoriale strutturato in forma associativa e societaria. Principi che di certo risultano non meno importanti, anche poi sul piano pratico, di quelli che caratterizzano la cultura finanziaria, assicurativa o previdenziale.

E così – per limitarmi a qualche esempio molto semplice – è dato assai spesso registrare (anche nell’ambito di fasce sociali evolute) una totale ... ignoranza in merito a quelli che sono: (i) i confini della responsabilità patrimoniale, solidale e illimitata, in capo a chi gestisce una società; (ii) i profili della responsabilità patrimoniale illimitata dei soci in taluni tipi di società; (iii) i criteri da utilizzare per distinguere il patrimonio della persona giuridica-società dal patrimonio personale del socio; (iv) i vantaggi “economici” derivanti da un patto parasociale; e così via.

Appare indubitabile che diverse persone, terminati gli studi scolastici, e indipendentemente dal settore in cui andranno ad operare, finiscono prima o poi per relazionarsi con una società (di capitali, di persone, o cooperativa); sia questa una società di famiglia, un datore di lavoro o una semplice controparte contrattuale (magari anche collegata ad un investimento). E di certo sarebbe allora utilissima una loro relazione “cosciente”, e non così fortemente inconsapevole come accade attualmente nella maggior parte dei casi.

Appare peraltro di per sé piuttosto incongrua un'attenzione così marcata (sia da parte del legislatore, che delle istituzioni) intorno alla necessità di istruire (e alfabetizzare) finanziariamente la popolazione, quando al contempo viene ignorato del tutto l'insegnamento di quei profili (di base) che caratterizzano l'agire associativo e societario.

A ben vedere: che senso ha insegnare alle persone le differenze esistenti tra un investimento azionario e uno obbligazionario, se al contempo non si insegnano anche le regole-base dei rapporti societari, prime tra tutte quelle caratterizzanti la limitatezza/illimitatezza della responsabilità patrimoniale del socio?

Che senso ha insegnare la prudenza e l'oculatezza nelle possibili scelte di risparmio e investimento, quando poi quella stessa oculata persona potrebbe inconsapevolmente veder compromesso l'intero suo patrimonio a causa di un atto di *mala gestio* nell'amministrare o dirigere una società, ovvero a causa di una fideiussione rilasciata senza la reale consapevolezza delle sue effettive conseguenze?

Che senso ha trasmettere ad una persona approfondite conoscenze dei meccanismi che caratterizzano gli investimenti in Borsa, se al contempo quella stessa persona ignora del tutto le prospettive e i principi che sono alla base del disinvestimento (*exit*) da una società azionaria non quotata?

Gli esempi potrebbero continuare; ove allora l'auspicio è che venga al più presto prevista e impartita un'educazione completa e non parziale intorno alle regole dell'agire economico; un'educazione quindi non già limitata al (troppo ristretto) cerchio delle componenti finanziarie, assicurative e previdenziali (e dei tecnicismi che spesso caratterizzano questi segmenti dell'economia), bensì allargata anche ai principi-base del diritto societario.